



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Maria Riolo	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Rossana De Corato	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott.ssa Alessandra Cucuzza	Referendario (relatore)
dott. Giuseppe Vella	Referendario
dott.sa Rita Gasparo	Referendario
dott. Francesco Liguori	Referendario
dott.ssa Valeria Fusano	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 28 gennaio 2021 ex art. 85, comma 3, lett. e), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, ed ex art. 26 ter del decreto - legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del comune di Motta Visconti

**esame rendiconti esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018
e razionalizzazione periodica delle partecipazioni esercizio 2017**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Esaminati i questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, redatti dall'organo di revisione del Comune di Motta Visconti (MI), sulla base dei criteri indicati dalla Sezione delle Autonomie, nonché il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d.lgs n. 175/2016) dell'esercizio 2017;

Vista le richieste istruttorie e le relative risposte del Comune di Motta Visconti;

Visto il provvedimento del Presidente della Sezione con cui la questione è stata deferita nell'odierna camera di consiglio con modalità da remoto per adottare pronuncia ex art. 1, commi 166 e seguenti, della L. 266/2005;

Dato atto che il collegamento è avvenuto a mezzo della piattaforma "Microsoft teams";

Udito il relatore, Referendario dott.ssa Alessandra Cucuzza.

FATTO

A seguito dell'esame dei questionari sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 del comune di Motta Visconti è stata svolta attività istruttoria (nota prot. Cdc n. 22960 - 22964 datata 11 novembre 2019) su diversi aspetti riguardanti la tempistica di approvazione dei rendiconti, l'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria in fase di accertamento e di riscossione, l'andamento delle spese di investimento ed il relativo finanziamento, la persistenza di residui attivi provenienti da esercizi risalenti, nonché il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate relativo all'anno 2017 ed i rapporti con le società partecipate.

L'ente ha fornito risposta alle richieste istruttorie in data 27 novembre 2019 (Prot. CdC n. 27200).

A seguito dell'esame della risposta istruttoria pervenuta e dell'analisi del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2018 è stata svolta ulteriore attività istruttoria (nota prot. Cdc n. 17291 del 14 ottobre 2020) incentrata sulla mole di residui attivi e passivi, sulle modalità di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, sull'andamento dell'avanzo disponibile in considerazione della sua esiguità sia nel 2017 che nel 2018, sulla capacità di riscossione (soprattutto per ciò che riguarda IMU/TASI e TARSU /TIA/TARES/TARI) e sul superamento della problematica relativa alla mancata asseverazione da parte sia degli organi di revisione delle società partecipate che dell'ente emersa già dall'istruttoria relativa ai rendiconti 2016 e 2017.

L'ente ha fornito risposta alle richieste istruttorie in data 12 novembre 2020 (Prot. CdC n. 19329 -19332-19334-19335-19337).

Ciò posto, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell'istruttoria svolta sul Comune di Motta Visconti all'esame del Collegio.

DIRITTO

1. Quadro normativo.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Tale controllo, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ascrivibile nella categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

Successivamente l'art. 148 bis del D. Lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione delle risorse finanziarie pubbliche, prevedendo che, in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, gli enti interessati hanno l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3 del TUEL, la natura della descritta funzione di controllo richiede di segnalare all'ente anche irregolarità contabili meno gravi, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente. In ogni caso, l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a realizzare interventi idonei per addivenire al loro superamento. L'esame della Corte, inoltre, è

limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

2. Le criticità riscontrate.

Si evidenzia che la Sezione illustra nel prosieguo solo le principali criticità riscontrate in sede istruttoria e le relative risposte fornite dal comune, riservando tutti gli eventuali ed aggiuntivi approfondimenti che risulteranno necessari in occasione delle verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Infatti, tutti gli esercizi sopravvenuti nel tempo sono collegati fra loro *“in modo ordinato e concatenato”* in quanto, come sottolineato a più riprese dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, *“il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio dell'equilibrio pluriennale del bilancio di cui all'art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell'esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie”* (in tal senso Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49, il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell'elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

1. Circa le motivazioni della approvazione dei rendiconti di gestione oltre il termine previsto, il comune ha riferito che il ritardo è imputabile alla mancanza di professionalità interne, alla quale ha cercato di sopperire mediante la stipula di una convenzione con il comune di Basiglio per l'utilizzo di una figura, più volte prorogata, facente le funzioni di Responsabile del settore Finanziario del Comune di Motta Visconti.

In proposito la Sezione, preso atto di quanto riferito dal comune, invita l'ente a rispettare la tempistica di approvazione del rendiconto, in considerazione della rilevanza che tale documento riveste nell'intero *“ciclo di bilancio”*. Come già ribadito a più riprese dalla giurisprudenza di questa Sezione (*ex multis*, deliberazioni n.

174/2019/PRSE; 110/2019/PRSE; 10/2018/PRSE), il rendiconto, infatti, oltre a consentire all'amministrazione di dimostrare i risultati della gestione trascorsa, costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria.

2. Quanto alla consistenza dei residui attivi, la tabella seguente, elaborata dalla Sezione sulla base dei dati rinvenibili sulla banca dati BDAP, evidenzia l'andamento del totale dei residui attivi nel triennio, nonché l'andamento dei residui dei titoli I, III e IV.

	Anno 2016			Anno 2017			Anno 2018		
	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale	Gestione - Residui	Gestione - Competenza	Gestione - Totale
Residui attivi Totali	673.303,53	1.145.472,19	1.818.775,72	637.355,22	1.344.572,26	1.981.927,48	780.622,53	2.504.379,92	3.285.002,45
Titolo I	356.964,23	805.871,22	1.162.835,45	420.606,39	873.833,08	1.294.439,47	469.207,25	1.061.501,67	1.530.708,92
Titolo III	162.743,16	177.559,82	340.302,98	165.965,49	259.037,44	425.002,93	184.061,22	170.539,69	354.600,91
Titolo IV	105.849,35		105.849,35	3.098,96	99.159,74	102.258,70	99.159,74	971.356,63	1.070.516,37

Elaborazione Corte dei Conti su dati BDAP

Come già rilevato in sede istruttoria, nell'esercizio 2018 i residui attivi aumentano in misura considerevole passando da euro 1.981.927,48 dell'esercizio 2017 a euro 3.285.002,45. Nella risposta istruttoria del 12 novembre 2020, il comune ha illustrato l'andamento dei residui, riconducendo l'incremento più consistente ai residui attivi del titolo IV connessi ai lavori di realizzazione della scuola secondaria di primo grado. Riferisce, infatti, il comune che "tra i residui attivi di competenza anno 2018 figurano € 165.703,43 quale contributo regionale accertato ed € 805.653,20 per il valore dell'immobile del vecchio plesso scolastico di proprietà comunale sito in via A. Negri, la somma di queste due voci

arriva a quasi un milione di euro (971.356,20) che giustifica quasi integralmente la differenza di importi dei residui attivi al 2018 rispetto al 2017”.

In proposito, l'ente ha riferito di essere assegnatario della somma di euro 4 milioni quale contributo da parte della Regione Lombardia per la costruzione di una scuola secondaria di primo grado nell'ambito del plesso di Via Don Milani n. 1. Sulla base di quanto riferito dall'ente (cfr. risposta 27 novembre 2019), il costo complessivo dell'opera, preventivato in circa euro 5 milioni complessivi, è finanziato per 4 milioni dal contributo della regione e per la parte restante *“dal valore dell'immobile del vecchio edificio scolastico sito in Via A. Negri dato a scomputo alla società costruttrice”* (cfr. risposta istruttoria del 12 novembre 2020).

Con riferimento a tale complessiva operazione è necessario che il comune, entro sessanta giorni dalla ricezione della presente delibera, invii alla Sezione una relazione sulle modalità di aggiudicazione dei lavori del nuovo plesso scolastico, sullo stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti, indicando le risorse utilizzate per il finanziamento ed i parametri utilizzati per la valutazione dell'immobile *“dato a scomputo”*, le eventuali perizie acquisite a tal fine ed il contratto stipulato con la controparte.

Quanto alla consistenza dei residui attivi iscritti, la Sezione rileva come, anche senza considerare i residui afferenti al titolo IV, al 31 dicembre 2018 permangano iscritti consistenti residui attivi, pari a euro 1.530.708,92 per il titolo I ed a euro 354.600,91 per il titolo III.

3. A fronte di tali importi, il fondo crediti di dubbia esigibilità per il medesimo esercizio 2018 è stato quantificato dall'ente, secondo il metodo ordinario, in euro 374.398,15.

Sulla base del prospetto analitico sulla composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità, allegato alla risposta istruttoria del 12 novembre 2020, emerge che:

- per il titolo I, a fronte di residui complessivi per euro 1.530.708,92, il FCDE è stato calcolato su un ammontare di residui attivi pari a euro 386.706,26 e, pertanto, è stato accantonato l'importo di euro 305.234,48;
- per il titolo III, a fronte di residui complessivi per euro 354.600,91, il FCDE è stato calcolato su un ammontare di residui attivi pari a euro 131.920,41 e, pertanto, è stato accantonato l'importo di euro 69.163,67.

È, pertanto, evidente che, al di là della correttezza del metodo di calcolo utilizzato, la base di calcolo selezionata dal comune risulta ampiamente inferiore all'ammontare complessivo dei residui attivi iscritti.

In proposito si evidenzia che, sulla base del principio di cui al paragrafo 3.3 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, a parte alcuni crediti, per i quali è il legislatore stesso ad escludere la necessità dell'accantonamento (crediti nei confronti di altre amministrazioni pubbliche, crediti assistiti da fidejussione, entrate tributarie che possono essere accertate per cassa), se l'ente non considera di dubbia e difficile esazione alcune entrate e, dunque, non provvede, in relazione alle stesse, ad alcun accantonamento, *"è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio"*.

Il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità costituisce, infatti, un istituto fondamentale della nuova contabilità finanziaria, finalizzato ad evitare, in un'ottica di prevenzione di futuri squilibri di bilancio, che l'ente, per finanziare le proprie uscite, possa utilizzare entrate per le quali l'effettivo incasso è incerto. Per tali ragioni è necessario che la scelta di non effettuare alcun accantonamento per alcuni crediti sia adeguatamente ponderata e, dunque, illustrata nella nota integrativa al fine di dare conto della scelta effettuata e della rispondenza della stessa alle regole di prudenza contabile e, più in generale, di buona amministrazione.

Il rischio per la tenuta degli equilibri di bilancio dell'ente deriva, infatti, dall'iscrizione fra i residui attivi di importi consistenti, che contribuiscono alla realizzazione

dell'avanzo di amministrazione disponibile, senza alcun accantonamento prudenziale connesso all'eventualità di mancato incasso integrale dei crediti iscritti.

In proposito si rileva che l'ente realizza, in particolare negli esercizi 2017 e 2018, un risultato di amministrazione disponibile basso (pari a euro 1.319,37 nel 2017 ed euro 14.901,51 nel 2018), che potrebbe risultare compromesso in caso di sottostima dell'importo accantonato a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

È, pertanto, necessario che il comune, in occasione dell'approvazione del rendiconto 2020, verifichi compiutamente la congruità degli accantonamenti a FCDE in considerazione della mole di residui attivi di dubbia e difficile esazione presenti in bilancio.

4. Quanto all'andamento dell'attività di contrasto all'evasione tributaria, già in sede istruttoria sono state sottolineate le difficoltà del comune e, con particolare riferimento all'esercizio 2018, è stato evidenziato che:

- per IMU/TASI, a fronte di accertamenti per euro 277.825,40 è stato riscosso l'importo di euro 45.213,97 (pari al 16,27%);
- per TARSU/TIA/TARES/TARI, a fronte di accertamenti per euro 140.307,86 è stato riscosso l'importo di euro 3.565,86 (pari al 2,54%).

Il comune ha in proposito riferito che la bassa incidenza della riscossione è riconducibile al fatto che, nell'esercizio 2018, l'attività di controllo si è concentrata alla fine dell'anno e che, comunque, nell'esercizio 2019 è stato registrato un miglioramento. L'ente ha, inoltre, descritto l'attività svolta per incrementare la capacità di riscossione coattiva e per massimizzare la riscossione spontanea (cfr. risposta istruttoria del 12 novembre 2020).

La Sezione, nel rimarcare che le problematiche sul fronte della capacità di riscossione sono state riscontrate nell'intero triennio esaminato, invita l'ente ad adottare tutte le misure, organizzative e gestionali, ritenute necessarie per il superamento della criticità

emersa ed a monitorarne l'efficacia nel tempo. Infatti, la capacità dell'ente di riscuotere le proprie entrate e di contrastare l'evasione tributaria consente di assicurare la solida tenuta degli equilibri di bilancio, i quali, diversamente, potrebbero essere compromessi con conseguenti problemi di liquidità e di capacità dell'ente di far fronte alle proprie obbligazioni.

A tal proposito, già in fase istruttoria, era stata rilevata, tra gli esercizi 2017 e 2018, la crescita tanto della cassa, passata da € 573.462,05 del 2017 a € 1.362.201,16 del 2018, quanto della mole dei residui passivi, con il conseguente rischio di una consistente diminuzione della cassa a seguito del pagamento delle obbligazioni già scadute. A conferma di ciò si rileva che l'esercizio 2019 si è chiuso con una consistente riduzione della cassa, che ammontava a fine esercizio a euro 323.630,39 (dati SIOPE). È, pertanto, necessario che l'ente monitori l'andamento della liquidità, assicurando l'adozione di tutte le iniziative necessarie per garantirne l'equilibrio e per limitare il ricorso all'anticipazione di tesoreria.

5. Infine, quanto ai rapporti con le società partecipate ed, in particolare, alla documentazione dei rapporti reciproci di debito/credito, che il comune ha provveduto a sollecitare presso le società partecipate Cap Holdins s.p.a. e Navigli Ambiente s.r.l. a seguito della prima richiesta istruttoria, si rammenta che l'obbligo di redigere una nota informativa concernente i crediti e debiti reciproci fra l'ente e le proprie partecipate, da inserire nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto, è previsto dall'art. 11 co. 6 lett. j) del D.lgs. n. 118/2011 ed è funzionale a *“garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio degli enti”* e ad assicurare il permanere degli equilibri di bilancio, prevenendo il rischio di emersione di passività destinate a gravare sul bilancio pubblico (in tal senso Corte dei conti, sez. aut., n. 2/2016/QMIG).

A tal fine la nota informativa deve essere asseverata dagli organi di revisione sia dell'ente locale, che dell'ente partecipato *“a nulla rilevando che dal bilancio societario sia possibile individuare in modo analitico i singoli rapporti debitori e creditorie esistenti nei*

confronti dell'ente socio. L'obbligo va assolto senza previsione di compensi aggiuntivi" (Sez. aut., n. 2/2016/QMIG cit.).

La giurisprudenza della Corte dei conti ha, inoltre, evidenziato gli obblighi incombenti in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate. L'organo di revisione deve, infatti, segnalare l'inadempimento all'organo esecutivo del comune, al quale spetta di assumere *"senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"* (Sez. aut., n. 2/2016/QMIG cit.).

Alla luce di tale quadro ermeneutico è, pertanto, necessario che il comune di Motta Visconti, a fronte dell'inadempimento degli organi di revisione degli enti partecipati, assuma tempestivamente le iniziative necessarie al fine di garantire la conciliazione delle reciproche poste.

Quanto all'esame del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del d.lgs n. 175/2016) dell'esercizio 2017, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 52 del 19 dicembre 2018, l'istruttoria espletata si è soffermata sulla partecipazione del 20% detenuta nella società Navigli Ambiente s.r.l..

In proposito il comune ha riferito che la società svolge per il comune, oltre ad una serie di servizi di minore rilevanza, il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati, sulla base di un contratto di servizio stipulato in data 30 aprile 2014, e che *"il costo del servizio di igiene ambientale per l'anno 2017 è stato pari Euro 718.496,41 (piano finanziario)"*. Sul fronte della riduzione dei costi di funzionamento della società, il comune ha riferito che i risultati raggiunti nel biennio 2017-2018 sono stati inferiori agli obiettivi a causa di una serie di motivazioni illustrate nella risposta istruttoria (*"a) ricorso a prestazioni intercompany per blocco turn over e relativamente al 2018 per richiesta di prestazioni straordinarie da parte del comune di Abbiategrasso; b) aumento dei costi di manutenzione automezzi, particolarmente eccessivi per interventi straordinari nel 2017; c)*

aumento dei costi per attività di recupero crediti; d) aumento dei costi per rimediare ad incendio eco- centro (2018)”). La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dal Comune di Motta Visconti, rileva che, dalla consultazione dei pubblici registri, emerge che la società partecipata è stata cancellata dal registro delle imprese in data 23 dicembre 2019 a seguito di fusione per incorporazione in altra società. Pertanto, in occasione dei successivi controlli sull’ente e sulle società partecipate, la Sezione riserva ogni ulteriore approfondimento che si rendesse necessario sull’operazione di fusione descritta e sulle ricadute della stessa sui bilanci dell’ente e sull’erogazione ed i costi dei servizi resi allo stesso.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia, pronunciandosi nei confronti del Comune di Motta Visconti,

ACCERTA

le criticità come in parte motiva;

INVITA

a rispettare i tempi previsti dall’art. 227 del TUEL per l’approvazione del rendiconto;
a monitorare la consistenza dei residui attivi, adottando ogni misura utile a migliorare l’efficienza della riscossione;

a verificare, sin dall’approvazione del rendiconto 2020, la congruità degli accantonamenti a FCDE alla luce della mole di residui attivi di dubbia e difficile esazione presenti in bilancio;

a monitorare l’andamento della cassa, assicurando l’adozione di tutte le iniziative necessarie per garantirne l’equilibrio;

ad assicurare la piena riconciliazione dei rapporti di debito credito reciproci con le società partecipate, curando la completezza delle relative certificazioni;

DISPONE

che il comune invii alla Sezione, entro sessanta giorni dalla ricezione della presente delibera, una relazione sulle modalità di aggiudicazione dei lavori del nuovo plesso scolastico, sullo stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti, indicando le risorse utilizzate per il finanziamento ed i parametri utilizzati per la valutazione dell'immobile "dato a scomputo", le eventuali perizie acquisite a tal fine ed il contratto stipulato con la controparte;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al Sindaco e dispone che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'organo consiliare i contenuti della presente delibera;

la trasmissione della presente pronuncia, a mezzo sistema Con.Te, al revisore dei conti del Comune di Motta Visconti;

che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio da remoto del giorno 28 gennaio 2021.

Il Magistrato Estensore

(dott.ssa Alessandra Cucuzza)

Il Presidente

(dott.ssa Maria Riolo)

Depositata in Segreteria il

1 febbraio 2021

Il funzionario preposto

(Susanna De Bernardis)